FAC-SIMILE DELLA DOMANDA , DA ***PRESENTARE TRAMITE L'UFFICIO TECNICO DI FINANZA (UTF) TERRITORIALMENTE COMPETENTE,*** *PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE FISCALE PER IL CARBURANTE CONSUMATA PER L'AZIONAMENTO DELLE AUTOAMBULANZE, PREVISTA DAL PUNTO 13 DELLA TABELLA "A" ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE (Decreto legislativo 26/10/1995 n.504), COSI' COME MODIFICATA DALL'ART. 23 DELLA LEGGE 23/12/2000 N.388 (FINANZIARIA 2001)*

AL MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E IMPOSTE INDIRETTE
Direzione Centrale delle Imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi
ROMA

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. ___
il _____ residente a _____ prov. ____
Via_____ n. _____,

nella Sua qualità di legale rappresentante protempore dell'Associazione di volontariato denominata (vedi nota 1)_____ avente sede in_____
Prov._____ Via_____ n._____ C.F._____,
la quale esplica servizio di pronto soccorso per ammalati e feriti a mezzo ambulanze

CHIEDE

ai sensi del punto 13 della tabella A allegata al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n.504, cosi' come modificata dall'art. 23 della Legge 23/12/2000 n.388 (Finanziaria 2001), nonché al D.M. 31/12/1993, che l'Associazione _____ venga ammessa all'agevolazione sul carburante consumato per l'azionamento delle proprie ambulanze destinate al trasporto di ammalati e feriti in sede locale, regionale o nazionale.

A tal fine allega alla presente, in copia conforme, l'atto costitutivo e lo Statuto.

Allega inoltre (vedi nota 2):

- ❑ atto di riconoscimento della personalità giuridica
- ❑ attestato rilasciato dalla competente autorità regionale da cui risulta l'iscrizione dell'Associazione al registro istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L. 11/08/91 n.266

Dichiara infine che l'Associazione _____ dispone di n. _____ ambulanze ed è associata alla ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE con sede in Firenze Via Baracca, 209.

Fiducioso di un favorevole accoglimento della presente, porge distinti saluti.

Data _____

Il Presidente protempore

_____
(Firma e timbro)

NOTE

1) La denominazione dell'associazione deve essere quella risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto
2) Barrare la voce che interessa

Tale modulo è da utilizzare solo qualora l'UTF provinciale non ne abbia già predisposto uno

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 302 del 29 dicembre 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 219/L

LEGGE 23 dicembre 2000, n. **388.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

diesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

Art. 22.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il *biodiesel*... lire 475.000 per 1.000 litri.

6-*ter*. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita».

2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

«12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;

gasolio... 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale;

gas metano... 40 per cento aliquota normale.

L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o

gas metano pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):

benzina... 40 per cento aliquota normale;

benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;

gasolio... 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;

gas metano... 40 per cento aliquota normale.

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 24.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

c) olio da gas o gasolio:

1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

2) per combustione per usi civili:

2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.

3. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Art. 25.

(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1993

Modalità per la concessione dei carburanti agevolati per le autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il punto 14 della tabella A allegata al predetto decreto-legge;

Decreta

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione prevista al punto 14 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per la benzina e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso, viene concessa mediante buoni d'imposta, il cui importo è commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, rispettivamente per la benzina e per i GPL, in via generale, e quella ridotta applicabile agli stessi prodotti in base al punto 14 della citata tabella *A*.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete agli enti istituiti per l'attività di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati e dei feriti che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di cui all'art. 12 del codice civile o ai sensi delle disposizioni regionali emanate in attuazione della delega contenuta nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In mancanza di detto riconoscimento l'ente privato deve dimostrare di essere iscritto nei registri istituiti dalle regioni o dalle province autonome, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Qualora in talune regioni o province i registri non risultino ancora istituiti, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione nei medesimi registri non appena siano stati istituiti, è consentito, ai fini dell'ammissibilità al beneficio fiscale di cui al comma 1, di provare la qualità di ente di assistenza e di pronto soccorso sulla base degli elementi desunti dall'atto costitutivo e dello statuto redatti nelle forme prescritte.

Art. 2.

1. Gli enti di cui al comma 2 dell'art. 1, per essere ammessi all'agevolazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, devono presentare, tramite l'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, apposita istanza contenente la propria denominazione, la sede legale ed il codice fiscale e la specie dell'attività svolta.

2. All'istanza devono essere allegati, in copia conforme all'originale, l'atto costitutivo, lo statuto e l'atto di riconoscimento della personalità giuridica ovvero, in mancanza di quest'ultimo, salvo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 1 nel caso di mancata istituzione dei registri regionali o provinciali, l'attestato rilasciato dalla competente autorità regionale o provinciale da cui risulti l'iscrizione dell'ente nei registri istituiti ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 226.

3. L'ufficio tecnico di finanza, ricevuta l'istanza debitamente documentata, ne controlla la regolarità e la trasmette con la relativa documentazione al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, manifestando il proprio parere.

4. L'ammissione al beneficio viene disposta con decreto del Ministro delle finanze.

5. L'ente ammesso all'agevolazione è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione finanziaria, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, gli atti di revoca del riconoscimento della personalità giuridica o dell'iscrizione nei registri di cui al comma 2 del presente articolo, le variazioni sostanziali dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché le variazioni della denominazione dell'ente medesimo.

Art. 3.

1. L'ente di assistenza e di pronto soccorso ammesso alla facilitazione fiscale ai sensi del comma 4 dell'art. 2, deve presentare, per ciascun trimestre, entro il mese successivo al trimestre stesso, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, apposita istanza contenente, oltre alla denominazione, codice fiscale e sede dell'ente, gli estremi del decreto ministeriale di ammissione al beneficio, nonché tutte le indicazioni relative a ciascuna autoambulanza di propria pertinenza in esercizio (marca, cilindrata e potenza del motore, targa, località dove presta servizio, tipo di alimentazione), il consumo di carburante registrato nel trimestre di riferimento, con allegate le copie dei relativi fogli di viaggio da cui risultino i servizi effettuati, la percorrenza in chilometri, e la documentazione comprovante l'acquisto del carburante.

All'istanza, che deve contenere anche l'indicazione del deposito fiscale della società petrolifera dove saranno utilizzati i buoni d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 4, deve essere allegato l'atto di assenso a detta estrazione da parte dell'esercente il medesimo deposito. Se questo viene rilasciato con validità a tempo indeterminato nelle successive istanze è sufficiente farne riferimento.

Art. 4.

1. L'ufficio tecnico di finanza, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarità e determina i quantitativi dei prodotti petroliferi consumati dalle autoambulanze, tenendo conto degli elementi indicati all'art. 3.

2. Il direttore dell'ufficio tecnico di finanza, entro i tre mesi successivi a ciascun trimestre, emette, per singolo ente, apposito provvedimento formale, valido quale buono d'imposta, in triplice esemplare, con il quale determina l'importo complessivo dell'accisa da rimborsare all'ente medesimo sulla base dei consumi determinati ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'aliquota normale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di carburante.

3. Il suddetto provvedimento deve contenere, oltre alla denominazione, sede e codice fiscale dell'ente beneficiario dell'agevolazione, apposita autorizzazione con la quale viene consentito alla società petrolifera di estrarre dal deposito indicato dall'ente nell'istanza di cui all'art. 3 prodotti petroliferi con un carico d'imposta pari a quello dell'accisa da rimborsare.

4. Il primo esemplare di detto provvedimento è rimesso all'ufficio finanziario presso l'impianto petrolifero da cui dovranno estrarsi i prodotti petroliferi mentre il secondo è consegnato all'ente di assistenza e di pronto soccorso per la successiva consegna alla società petrolifera di cui al comma 3, ed il terzo è trattenuto dall'ufficio.

5. L'estrazione del prodotto si effettua dietro presentazione, da parte della società petrolifera, del secondo esemplare del provvedimento all'ufficio finanziario cui è stato rimesso il primo esemplare del provvedimento stesso.

6. L'ufficio finanziario, accertata la conformità dell'esemplare del provvedimento presentato dalla società petrolifera con quello in proprio possesso, lo ritira e vi annota la quantità dei prodotti estratti, secondo la specie, con un carico di imposta corrispondente a quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta dal richiedente. I due esemplari del provvedimento vengono poi riuniti per essere allegati ai registri contabili a giustificazione dell'agevolazione fiscale accordata.

Art. 5.

1. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi imposti al comma 5 dell'art. 2 ed in conseguenza di dichiarazioni infedeli rese dall'ente di assistenza e di pronto soccorso derivi la illegittima fruizione del beneficio fiscale previsto dal comma 1 dell'art. 1, si applicano le disposizioni di carattere sanzionatorio di cui all'art. 14 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 6.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni.

2. Restano valide le ammissioni al beneficio effettuate con i decreti emanati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

94A0212

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 279 del 29 novembre 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 novembre 1995 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 143

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504.

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Art. 23.

(Artt. 5 e 27 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 4, comma 5, D.L. n. 331/1993)

Depositi fiscali di oli minerali

1. Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 1, 2, 5 e 6. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.

2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli oli minerali, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza.

4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 6.

5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli oli minerali viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sugli oli minerali per le quali è stabilita la pena della reclusione.

Art. 24.

(Art. 20 D.L. n. 331/1993)

Impieghi agevolati

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.

Art. 25.

[Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970 (*) - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12, comma 2, D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161].

Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa

1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purchè la quantità di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera *a)*, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

7. La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di

iscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50° C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50° C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50° C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V), a 50° C, inferiore a 21,2 centistokes.

(2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro.

Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20° Celsius.

(3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla metà per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.

TABELLA *A*

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

Impieghi	Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento. .	esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1)	esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)	esenzione
4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:	
gasolio	30% aliquota normale
benzina	55% aliquota normale
6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione . . .	esenzione
7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	esenzione
8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano)	30% aliquota normale
10. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	esenzione
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:	
metano e gas di petrolio liquefatti . . .	esenzione
gasolio	L. 23.800 per 1.000 l.
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	L. 28.400 per 1.000 Kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:	
gasolio	L. 840 per 1.000 l.
olio combustibile.	L. 1.000 per 1.000 Kg
oli minerali greggi, naturali	L. 2.500 per 1.000 Kg
L'agevolazione è accordata:	
a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;	
b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;	
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.	
12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone	50% aliquota normale

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Impieghi	Agevolazione
L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi: *a)* litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; *b)* litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; *c)* litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.	
13. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 67).	50% aliquota normale
Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse, e nella stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL. Le predette agevolazioni sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione.	
14. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare	esenzione
15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali	10% aliquota normale
16. Oli minerali iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi.	esenzione

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli artt. 76 e 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge e di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1993, è il seguente:

«4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro ordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea».

— Si riportano le epigrafi dei decreti del Ministro delle finanze 8 luglio 1924:

«Testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione della birra».

«Testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti».

«Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo dell'energia elettrica».

— Si riporta l'epigrafe del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739:

«Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita».

— Si riporta l'epigrafe del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 427 del 1993:

«Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie».

— Il testo del decreto-legge n. 331 del 1993, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1993.

Note all'art. 1:

— Il trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, è stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 23 dicembre 1957.

— Si riporta l'epigrafe della legge 6 giugno 1939, n. 1320:

«Esecutorietà della Convezione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939».

Nota all'art. 3:

— Si riporta l'epigrafe del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 28 marzo 1973: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

FINANZE D 192

C I R C O L A R E N. 15

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Roma, li 25 gennaio 1994

- ALLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE E II.II.

Divisione III bcPc

Prot.n.9400301

OGGETTO: Decreto 31 dicembre 1993 - Modalità per la concessione dei carburanti agevolati consumati dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso.

- AGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA
- ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI

E, PER CONOSCENZA:

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO OPERAZIONI
  ROMA
- AL SEGRETARIATO GENERALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE
  ROMA
- AL SECIT - SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI TRIBUTARI
  ROMA
- ALL'ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI P.LE E.MATTEI, 1
  ROMA
- ALL'UNIONE PETROLIFERA VIA GIORGIONE, 129
  ROMA
- ALL'ASSOCOSTIERI VIA SABA, 45
  ROMA

- ALL'ASSOPETROLI
  LARGO DEI FIORENTINI,1
  ROMA

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
  PUBBLICHE ASSISTENZE
  VIA S.GALLO,1
  FIRENZE

- ALLA CONFEDERAZIONE MISERICORDIE
  D'ITALIA
  P.ZZA S.GIOVANNI,1
  FIRENZE

ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
DIREZIONE GENERALE
VIA TOSCANA,12
ROMA

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994 il decreto 31 dicembre 1993 che sostituisce la precedente normativa stabilita con il D.M.24 settembre 1964, e successive modifiche,la quale,come noto,prevedeva la possibilità, per gli enti di assistenza e di pronto soccorso, di usufruire dell'aliquota ridotta I.F. sui carburanti consumati dalle autoambulanze,destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi,mediante speciali buoni rilasciati dagli UTF che consentivano l'acquisto dei prodotti presso i distributori stradali al prezzo di mercato depurato dell'imposta non dovuta e dell'IVA ad essa afferente.

Con il cennato decreto 31 dicembre 1993,in attuazione di quanto disposto al punto 14 della tabella A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 ottobre 1993,n.427,è stata introdotta,a decorrere dal 1° gennaio 1994,una nuova disciplina del cennato beneficio fiscale che consente ai predetti enti di ottenere, mediante buoni d'imposta, il rimborso dell'accisa pagata in più (pari alla differenza tra l'accisa ad aliquota intera e quella ad aliquota ridotta) per l'acquisto, a prezzo intero, della benzina e dei G.P.L. consumati dalle predette autoambulanze.

In particolare, il decreto 31 dicembre 1993 identifica,all'art.1,gli enti aventi titolo per usufruire del beneficio fiscale in questione e che sono quelli, non aventi finalità di lucro,istituiti per l'attività di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati e dei feriti che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art.12 del codice civile o delle disposizioni regionali in materia,ovvero che, in assenza di detto riconoscimento,abbiano

./.

conseguito l'iscrizione nei registri istituiti, dalle regioni o dalle province autonome, ai sensi del comma 1 dell'art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266. Nel caso di mancata istituzione di detti registri, è consentito, ai fini dell'ammissibilità al beneficio di cui trattasi, di dimostrare la qualità di ente di assistenza e di pronto soccorso sulla base degli elementi desunti dall'atto costitutivo e dallo statuto, normalmente redatti in forma pubblica (atto notarile), ai sensi delle disposizioni del codice civile, fermo restando l'obbligo da parte dell'ente di conseguire detta iscrizione, da comunicare subito all'Amministrazione finanziaria mediante apposita certificazione, non appena i cennati registri siano stati istituiti.

L'art.2 del decreto disciplina gli adempimenti che devono essere svolti per l'ammissione, con decreto ministeriale, dell'ente al beneficio fiscale di cui all'art.1.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta l'istanza e controllatane la regolarità, la trasmette a questa Direzione Centrale - Divisione III, manifestando al riguardo il proprio parere, dopo avere svolto gli opportuni accertamenti, qualora ritenuti necessari. Analogamente saranno inviate alla scrivente, con la massima tempestività, per i provvedimenti di competenza, le comunicazioni fatte dall'ente per eventuali variazioni della propria denominazione sociale ovvero per variazioni sostanziali dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'art.3 del decreto prevede che l'ente beneficiario, per ottenere il rimborso, mediante buoni d'imposta, dell'accisa pagata in più sui carburanti consumati dalle proprie autoambulanze utilizzate per il trasporto degli ammalati e dei feriti, deve presentare, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, apposita istanza contenente i dati e i documenti prescritti.

Dall'istanza deve risultare l'indicazione del deposito fiscale presso il quale devono essere utilizzati i buoni d'imposta emessi dal competente UTF, ai sensi del successivo art.4, nonchè l'atto di assenso della società petrolifera, indicata dall'ente nell'istanza, all'estrazione di prodotti petroliferi con un carico d'imposta pari a quello dell'accisa da rimborsare. Il citato atto di assenso, nel caso in cui venga rilasciato con validità a tempo indeterminato, può non essere allegato alle istanze successive alla prima, essendo sufficiente farne cenno nelle istanze medesime.

Per quanto riguarda la documentazione comprovante l'acquisto dei prodotti nel trimestre di riferimento, essa può essere costituita dalla copia delle relative fatture ovvero delle schede mensili (carta carburanti) di cui al D.M. 7 giugno 1977, nei casi in cui queste ultime sono previste ai fini dell'IVA.

L'art. 4 del decreto concerne le disposizioni per l'emissione del buono d'imposta, mediante il quale si consente all'ente interessato di recuperare, sui quantitativi di

carburanti consumati trimestralmente dalle autoambulanze in esercizio, la differenza tra l'accisa ad aliquota intera pagata all'atto dell'acquisto dei carburanti stessi e l'accisa ad aliquota ridotta prevista al punto 14 della tabella A allegata al citato D.L. n.331.

Al riguardo, premesso che il rifornimento di benzina e di G.P.L. viene effettuato, a prezzo pieno, presso i normali punti vendita, a prescindere dalla società petrolifera di appartenenza, occorre precisare che il buono d'imposta deve essere utilizzato solo dalla società petrolifera prescelta, alla quale detto buono è stato ceduto, ed esclusivamente presso il deposito fiscale indicato dall'ente nell'istanza. In concreto, tale cessione comporta, da un lato, la possibilità per la società designata di estrarre da detto deposito prodotti petroliferi, anche diversi dalla benzina e dai GPL, con un carico d'accisa d'importo pari a quello del rimborso spettante all'ente interessato e che risulta dal buono rilasciato dall'UTF e, dall'altro, la possibilità, per l'ente, di recuperare il predetto importo attraverso accordi di natura commerciale con la società medesima.

L'art.5 riguarda l'applicazione delle sanzioni a carico di chi, in conseguenza di dichiarazioni infedeli e di violazioni degli obblighi imposti dal comma 5 dall'art.2 del decreto ministeriale, abbia illegittimamente usufruito dell'agevolazione fiscale. Dette sanzioni, salvo il diritto per l'Amministrazione finanziaria di recuperare l'imposta, nonchè l'indennità e gli interessi di legge relativi, sono quelle richiamate dall'art.14 del decreto-legge n.331/93 per il caso di sottrazione dei prodotti al pagamento dell'imposta (art.23 del R.D.L.28 febbraio 1939, n.334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, e successive modificazioni).

Infine, l'art.6 contiene una norma di carattere transitorio che fa salve le ammissioni al beneficio degli enti di assistenza e di pronto soccorso disposte con i decreti ministeriali (D.M. 24 settembre 1964 e successivi) emanati fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Detti enti, pertanto, possono già usufruire dell'agevolazione in questione effettuando gli adempimenti previsti dall'art.3.

Si trasmette copia del decreto ministeriale in argomento e se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE

MODULARIO
Finanze D. - 190

MOD. 8-5

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

CIRCOLARE N. 103/D

Roma, 01.04.1995

Alle Direzioni Compartimentali
delle Dogane e II.II.

Agli Uffici Tecnici di finanza

Divisione VI
Prot.n.9500573
All.1

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
Ufficio Operazioni ROMA

Al Segretariato Generale del
Ministero delle Finanze
ROMA-EUR

Al SIC - Servizio Ispettivo
Centrale SEDE

Al SECIT - Servizio Centrale
degli Ispettori Tributari
ROMA

All'Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze
Via S.Gallo.1 FIRENZE

Alla Confederazione
Misericordia d'Italia
P.zza S.Giovanni, 1 FIRENZE

Alla Croce Rossa Italiana
Via Toscana,12 ROMA

OGGETTO: Decreto 31 dicembre 1993 concernente le modalità per la concessione dei carburanti agevolati consumati dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso - Utilizzazione, in alternativa ai fogli di viaggio, di tabulati meccanografici - Ambito applicativo dell'agevolazione fiscale.

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.R.

MODULARIO
Finanze D. - 190

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Sono stati posti da alcuni Uffici periferici dei quesiti concernenti le modalità per la concessione dei carburanti agevolati consumati dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso.

I predetti quesiti riguardano in particolare:

1. l'utilizzazione, in alternativa ai fogli di viaggio previsti dall'art.3, comma 1 del D.M. 31.12.1993, di tabulati meccanografici;
2. l'individuazione dei dati necessari alla compilazione dei citati fogli di viaggio;
3. l'ammissione al beneficio fiscale in oggetto nel caso in cui l'autoambulanza, nel luogo in cui è avvenuto l'incidente, non carica l'infortunato, perchè lo stesso è già deceduto oppure è stato già trasportato da un auto di passaggio;
4. la concessione dell'agevolazione nel caso in cui gli enti effettuano servizi speciali, quali l'assistenza presso centri di soccorso degli aereoporti, l'assistenza a manifestazioni sportive, canore oppure a fiere;
5. l'applicabilità dell'aliquota ridotta sui carburanti utilizzati dalle autoambulanze nell'ipotesi di trasporto di ammalati dall'ospedale ad un ricovero oppure all'abitazione del paziente;
6. l'assimilabilità alle autoambulanze dei veicoli speciali adibiti al trasporto di infermi dializzati o soggetti a particolari terapie;
7. la natura del termine previsto dal citato art.3 del D.M. 31.12.93.

In relazione al punto 1 si comunica che è stato pubblicato nella G.U. n.275 del 24.11.1994 il decreto 20 ottobre 1994, con cui viene ammessa l'utilizzazione, in alternativa ai fogli di viaggio previsti dall'art.3, comma 1 del D.M. 31.12.1993, di tabulati meccanografici, contenenti tutti i dati dei predetti fogli di viaggio.

In ordine al punto 2, concernente i dati richiesti per la compilazione dei citati fogli di viaggio, si specifica che per quanto riguarda ciascuna autoambulanza è necessaria l'indicazione della marca dell' automezzo, nonchè della targa, della cilindrata, della potenza del motore e del tipo di alimentazione dello stesso, mentre con riferimento al servizio effettuato si deve indicare la data dell'intervento realizzato dal veicolo, nonchè la durata e i chilometri percorsi relativi al predetto intervento, le località di partenza e di arrivo e le generalità del paziente.

Con riferimento al punto 3, relativo all'ambito applicativo del beneficio fiscale sui carburanti consumati dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

soccorso, nel caso del c.d. viaggio a vuoto, si comunica che il predetto beneficio fiscale può essere concesso, a condizione che vengano previamente annotate sui fogli di viaggio le circostanze per cui non sarebbe avvenuto il trasporto dell'ammalato o del ferito, semprechè non si abbia motivo di dubitare della regolarità della attestazione.

Riguardo, poi, al caso indicato al punto 4, l'agevolazione fiscale in oggetto può essere concessa, come d'altra parte è stato già riconosciuto per l'assistenza a manifestazioni sportive con circolare n.40 I.F. del 29.4.1977, prot. n. 1225/XI, che si allega in copia per le Direzioni Compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, in quanto il servizio espletato dalle autoambulanze in tali occasioni è richiesto per soddisfare eventuali esigenze di pronto soccorso e, quindi, per le finalità previste dalla norma agevolativa.

Nell'ipotesi prevista al punto 5 si comunica che in questo caso l'agevolazione può essere riconosciuta agli Enti ammessi a condizione che, come prescritto per l'ipotesi dei viaggi a vuoto, vengano annotate nei fogli di viaggio i motivi del trasporto dall'ospedale ad un ricovero oppure all'abitazione del paziente, semprechè non si abbia ragione di dubitare della regolarità dell'attestazione.

Per quanto, concerne l'ipotesi indicata al punto 6, si fa presente che la Tabella A, punto 14, allegata al D.L. 30.8.93, n.331, convertito con modificazioni dalla L.29.10.93, n.427, facendo espresso riferimento alle autoambulanze, ai fini della concessione dell'aliquota ridotta sui carburanti utilizzati per il loro azionamento, non ammette altri veicoli speciali diversi dalle autoambulanze ad usufruire dell'agevolazione in oggetto.

Si chiarisce, infine, in ordine al punto 7, che il termine prescritto nell'art.3 del D.M. 31.12.93 è di carattere ordinatorio e non perentorio e pertanto gli U.T.F. possono ricevere le istanze degli enti di assistenza anche se presentate successivamente al termine ivi indicato, semprechè tale ritardo non pregiudichi i successivi adempimenti connessi alla concessione del rimborso.

Si pregano gli Uffici tecnici di finanza di attenersi alle suindicate direttive.

IL DIRETTORE CENTRALE

PE/11

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - G.M.

ODULARIO DOGANE 156

CIRCOLARE
XI/1977/240 DOG./40 I.F./
000 STAMPA

MOD. 2 bis (Serv. Centrali)

Roma, 29 aprile 1977

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE
DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

AGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE
DI FABBRICAZIONE
LORO SEDI
e, per conoscenza:
ALL'UFFICIO CENTRALE DI RISCONTRO
ROMA
AI COMPARTIMENTI DOGANALI

Direzione XI Sez.
Prot. N. 1825 Allegati

Risposta al Foglio del LORO SEDI
Dir. Sez. N.

OGGETTO: Benzina agevolata per autoambulanze in servizio nelle manifestazioni sportive.

E' stato posto il quesito se alle autoambulanze che svolgono servizio al seguito di corse ciclistiche o presso località dove hanno luogo manifestazioni sportive spetti o meno l'assegnazione di benzina agevolata ai sensi della tabella B, lettera B, punto 3), allegata alla legge 19/3/1973, n.32, e secondo le modalità stabilite dal D.M. 24 settembre 1964.

Al riguardo si fa presente che il suddetto beneficio va senza altro riconosciuto, in quanto il servizio espletato dalle autoambulanze in tali occasioni è richiesto per soddisfare eventuali esigenze di pronto soccorso e, quindi, per le finalità previste dalla norma agevolativa.-

p. IL DIRETTORE GENERALE

28/11/94 10:14 CROCE VERDE PD 39 49 751840 003

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 176

94A7404

DECRETO 20 ottobre 1994.

Utilizzazione, in alternativa ai fogli di viaggio, di tabulati meccanografici nell'ambito della concessione dei carburanti agevolati consumati dalle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il punto 14 della tabella *A* allegata al predetto decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite, in attuazione delle sopraindicate disposizioni legislative, le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Ritenuta l'esigenza di integrare le disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto 31 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto 31 dicembre 1993 dopo la parola «chilometri» è aggiunto il seguente periodo: «o, in alternativa, con allegato un tabulato meccanografico contenente tutti i dati dei fogli di viaggio,».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7405

DECRETO 4 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia del 13 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria effettuata nei giorni 8 e 9 luglio 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 8 E 9 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A7406